

IL COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

- Prof. Avv. Enrico Quadri..... Presidente
- Dott. Comm. Leopoldo Varriale.....Membro designato dalla Banca d'Italia
(estensore)
- Prof. Avv. Ferruccio Auletta..... Membro designato dalla Banca d'Italia
- Prof.ssa Marilena Rispoli Farina..... Membro designato dal Conciliatore
Bancario Finanziario
- Avv. Roberto Manzione..... Membro designato dal C.N.C.U.

nella seduta del 13 aprile 2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO E DIRITTO

Il cliente, in data 21/9/2007, ha sottoscritto una richiesta di finanziamento per complessivi € 1.260,00 in occasione dell'acquisto di un elettrodomestico. Tale sottoscrizione era valida "altresì quale richiesta di apertura di una linea di credito [di € 1.000] mediante emissione di una carta di credito", regolarmente inviata al domicilio del cliente. Entrambi i finanziamenti prevedevano l'effettuazione di rimborsi mensili tramite bollettini postali.

In data 5/8/2009 - avendo riscontrato dall'estratto conto, ricevuto in pari data, un utilizzo fraudolento della carta (per una spesa di € 356,47 effettuata il 25/4/2009) - sporgeva querela contro ignoti, disconoscendo la transazione, e il successivo 6/8/2009 ne inoltrava copia all'intermediario.

L'intermediario ha specificato che la carta era stata attivata in data 24/4/2009 ed utilizzata il giorno successivo per un acquisto di € 350. La spesa era stata "notificata al cliente mediante l'invio dell'estratto conto del 15/5/2009, corredato di bollettino di conto corrente postale per effettuare il pagamento della rata" (€ 25).



Il convenuto ha precisato di aver avviato “le procedure di recupero del credito”, non avendo il cliente proceduto né ad alcuno dei pagamenti richiesti con l’invio degli estratti conto mensili allegati (del: 15/5/09; 30/6/2009; 31/7/2009; 31/8/2009; 30/9/2009; 31/10/2009 e 30/11/2009, in particolare, in quest’ultimo è evidenziato l’azzeramento dell’esposizione debitoria del ricorrente) né alla “formale contestazione” di questi ultimi.

Ha quindi evidenziato di aver ricevuto la denuncia di disconoscimento della transazione soltanto l’11/8/2009 e di essersi immediatamente attivato per i necessari approfondimenti, a seguito dei quali ha provveduto alla “chiusura della posizione, con azzeramento di qualsiasi pendenza a carico” del cliente nonché alla “cancellazione delle segnalazioni precedentemente emesse” presso taluni Sistemi di Informazioni Creditizie privati (SIC) e l’archivio Carter della Centrale d’Allarme Interbancaria (CAI).

Il ricorrente ha richiesto all’Arbitro “la cancellazione del suo nome del registro dei cattivi pagatori”; ha, infatti, avanzato una richiesta di prestito ad altra società finanziaria, con esito negativo. In data 11/3/2010, il messaggio del ricorrente è stato inviato all’intermediario, che, con riscontro del successivo 18 marzo, ha ribadito “di aver effettuato la cancellazione del censimento relativo alla carta di credito ... presso gli archivi dei Sistemi di Informazioni Creditizie ... nonché la cancellazione della segnalazione del nominativo [del ricorrente] presso l’archivio della centrale d’Allarme Interbancaria segmento Carter”. A riprova, l’intermediario ha quindi trasmesso le evidenze aggiornate relative ai SIC interessati dalla segnalazione nonché all’archivio CARTER della CAI.

Il resistente ha sottolineato che il mancato accoglimento da parte di altra finanziaria della richiesta di prestito avanzata dal ricorrente “non può essere direttamente [a lui] imputabile”. Al riguardo, ha infatti precisato che le registrazioni censite nei SIC, riguardando “le operazioni richieste, il loro esito e, in caso di approvazione i conseguenti andamenti nei rimborsi”, si connotano per il loro carattere di oggettività e l’assenza di “alcun giudizio di valore”. Inoltre “le società finanziarie e gli Istituti di credito, utenti dei servizi dei Sic, all’atto delle richieste presentate da soggetti censiti ‘utilizzano’... informazioni oggettive, che possono valutare nell’ambito della loro piena discrezionalità decisionale e senza alcun pregiudizio vincolante”.

In considerazione dell’“accoglimento delle richieste del ... ricorrente”, l’intermediario ha chiesto all’Arbitro di dichiarare cessata la materia del contendere.

Dalle evidenze relative ai SIC e alla CAI, trasmesse dall’intermediario, si evince che le richieste di cancellazione sarebbero state inoltrate tra dicembre 2009 e gennaio 2010,

viceversa non si rileva nella documentazione agli atti qualsiasi evidenza degli adempimenti connessi al preavviso di iscrizione ai sistemi di informazioni creditizie.

Il ricorrente ha chiesto all'Arbitro soltanto di ordinare al resistente di procedere alla cancellazione delle segnalazioni ai sistemi di informazione creditizia, peraltro successivamente disposta dall'intermediario. Non ha avanzato istanze di natura risarcitoria, astrattamente correlabili all'omessa tenuta di una condotta compiutamente aderente alle prescrizioni del "Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti", approvato dal Garante della privacy (in data 16 novembre 2004) ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 196/2003. In particolare, risulta prima facie disapplicato l'art. 4 del medesimo Codice deontologico, ove si stabilisce che, al verificarsi di ritardi nei pagamenti, la banca avverte l'interessato, in occasione del sollecito o di altra comunicazione, dell'imminente registrazione nella banca dati in uno o più sistemi di informazione creditizia. Pare, quindi, opportuno richiamare all'attenzione dell'intermediario, anche ai fini dei suoi futuri comportamenti, la necessaria puntuale osservanza di quanto ivi disposto.

In relazione, tuttavia, all'unica richiesta avanzata all'Arbitro, questi dichiara cessata la materia del contendere siccome l'interesse specificamente dedotto dal ricorrente nel presente procedimento appare interamente soddisfatto.

P.Q.M.

Il Collegio dichiara la cessazione della materia del contendere. Delibera, allo stesso tempo, di rivolgere all'intermediario, nei sensi di cui in motivazione, indicazioni utili a favorire le relazioni con la clientela.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ENRICO QUADRI